

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 15 dicembre 1950 concernente la lotta contro il cancro  
della corteccia del castagno e il mal dell'inchiostro

(del 25 gennaio 1951)

Le misure legislative proposte dal messaggio governativo sono rivolte a ordinare la cura preventiva e profilattica tendente a combattere il cancro della corteccia del castagno ed il male dell'inchiostro e in definitiva a proteggere, con mezzi efficaci, la nostra economia forestale ed agraria che nel quadro degli interessi generali del nostro Cantone occupa un posto importante.

Siamo in presenza di una malattia crittogamica dovuta, per entrambi i casi, a un fungo parassita chiamato rispettivamente «*Endothia parasitica*» e «*Phytophthora cambivora*», malattia che ha causato in altri Stati (America del Nord e Italia, segnatamente) specie dal cancro della corteccia danni e distruzioni notevoli e preoccupanti.

Anche nel nostro Cantone si sono rilevate non poche zone infette in diverse regioni e quindi non è possibile rimanere inattivi e non apprestare i provvedimenti atti a curare il male e a rallentare la diffusione dei funghi parassiti ove esistono focolai di infezione.

La lotta deve essere condotta mediante il taglio immediato delle piante ammalate e la adeguata utilizzazione del legname tagliato in modo da distruggere i germi infettivi. Inoltre, mediante la conversione a ceduo delle selve colpite o lo scalzamento delle radici più superficiali durante i mesi invernali e la successiva disinfezione del terreno con sali di rame.

Sono negli atti le relazioni tecniche rese dai signori prof. Dr. Gäumann, Direttore Istituto botanica sistematica della Scuola Politecnica federale, prof. Dr. Fischer e prof. Dr. Etter dell'Ispettorato federale delle foreste ed ancora un opuscolo interessante e ampio elaborato dal sig. Arrigoni Arnoldo, Ing. forestale cantonale.

Tali documenti illustrano in modo esauriente ed efficace la situazione denunciata dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Dipartimento costruzioni e forestale in collaborazione con i suoi organi tecnici.

Le motivazioni e le conclusioni contenute nel messaggio governativo sono autorevolmente confortate dai pareri espressi nelle relazioni citate ben note agli onorevoli Deputati.

Il decreto legislativo prevede la notifica immediata dei focolai di infezione, la autorizzazione nei riguardi dell'Ispettorato forestale cantonale di ordinare le misure atte ad eliminare i focolai; l'intervento dello Stato per la esecuzione dei provvedimenti idonei nel caso in cui i proprietari si opponessero alla eliminazione delle piante infette, ponendo, per taluni casi speciali e fondati, le spese a carico del proprietario.

Rimane espressamente riservato il versamento di determinate indennità — da fissare nel Regolamento di esecuzione — a favore di proprietari che fossero gravemente pregiudicati nella loro situazione economica qualora venissero eseguiti tagli prematuri e importanti di piante castanili.

Le misure previste dal decreto legislativo in esame trovano la loro base legale:

- a) nella legislazione federale e meglio nel Regolam. di esecuzione legge forestale federale 11 ottobre 1902 — art. 3 — ove è detto che tutte le selve

castanili saranno considerate come foreste e quindi classificate tra le « foreste protettrici »;

- b) nella legislazione cantonale e meglio nella legge forestale del 26 giugno 1912 — art. 47 — che dice: « Quando si constatano invasioni di insetti dannosi o malattie crittogamiche nelle foreste, i proprietari sono obbligati a prendere quelle misure che verranno suggerite dall'Ispettorato forestale per reprimere l'estendersi dei focolai. Se i proprietari si rifiutano, provvederà a loro spese l'Ispettorato; inoltre il Dipartimento cantonale dell'agricoltura ha notificato la classifica dei boschi del Cantone Ticino fin dal 15 maggio 1913 nel senso di considerare come appartenenti alla categoria dei boschi protettori tutti i boschi pubblici e privati del Cantone, compresi i pascoli boscati e le selve castanili su territorio non coltivato; esiste pure un decreto esecutivo per il disciplinamento della utilizzazione e della ricostituzione dei castagneti in data 22 ottobre 1937, il quale prevede quanto segue:
- art. 4: il Dipartimento dell'agricoltura e selvicoltura può ordinare il taglio di piante decrepite o infette e la loro sostituzione a carico dei proprietari; art. 5: se un proprietario o utente non adempie le condizioni di concessione o gli ordini dipartimentali, queste saranno fatti eseguire dal Dipartimento per conto e a spesa del proprietario, previa diffida con lettera raccomandata.

Dalle enunciazioni fatte appare chiaro che l'azione promossa dall'Autorità esecutiva cantonale deve essere approvata e incoraggiata. Se una raccomandazione vuol essere fatta è nel senso che lo Stato prenda a suo carico gli oneri principali derivanti dall'azione medesima in quanto gli interessi che si vogliono proteggere sono preminenti per la economia del Cantone.

Così dovranno essere liberati dagli oneri stessi i proprietari, salvo quelli speciali determinati da una eventuale opposizione non fondata da parte dei privati così e come è previsto dall'ultimo alinea dell'art. 3 del decreto legislativo.

Sarebbe anche raccomandabile il concorso e la collaborazione concreti di quei Patriziati che abbiano una buona consistenza economica.

Per queste ragioni, la Commissione della Legislazione propone al Gran Consiglio di approvare il disegno di decreto proposto dal Consiglio di Stato.

*Per la Commissione della Legislazione:*

Barchi, relatore

Agustoni — Olgiati — Pellegrini P. —

Verda A. — Zorzi

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
concernente la lotta contro il cancro della corteccia del castagno  
(*Endothia parasitica*) ed il mal dell'inchiostro

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 15 dicembre 1950 n. 281 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — La lotta contro la *Endothia parasitica* (cancro della corteccia del castagno) ed il male dell'inchiostro è dichiarata obbligatoria in tutto il territorio del Cantone.

*Art. 2.* — Chiunque viene a conoscenza di focolai di infezione è tenuto a notificarli senza indugio al sottoispettore forestale di sezione o all'Autorità comunale che provvederà all'inoltro della notifica.

*Art. 3.* — L'Ispettorato forestale cantonale è autorizzato ad ordinare le misure atte ad eliminare i focolai d'infezione.

In modo particolare esso può ordinare il taglio delle piante infette e può imporre la conveniente utilizzazione del legname tagliato.

Qualora i proprietari si opponessero all'eliminazione delle piante infette, l'Ispettorato forestale potrà, previa diffida, far eseguire il taglio da personale qualificato per conto ed a spese del proprietario.

*Art. 4.* — In caso di importanti tagli prematuri che gravemente pregiudicano la situazione economica del proprietario, lo Stato potrà versare delle indennità che saranno fissate da un apposito regolamento emanato dal Consiglio di Stato. All'uopo è iscritto il necessario credito nel bilancio dello Stato.

*Art. 5.* — Le infrazioni al presente decreto ed alle disposizioni emanate dall'Ispettorato forestale cantonale sono punite con una multa da Fr. 5.— a Fr. 1.000.—.

*Art. 6.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

---

